

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 54-1625

Riconoscimento in capo alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università' delle funzioni di coordinamento e responsabilita' dei procedimenti regionali diretti all'espressione dell'intesa nell'ambito dei procedimenti statali di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale, nonche' di impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MWt. .

A relazione degli Assessori Giordano, Ravello:

L'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di “Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” a modifica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (...) sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti (...).*

L'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” stabiliscono che l'autorizzazione alla costruzione e ad esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata.

L'art. 52 quinquies del d.p.r. 327/01, come modificato dal d. lgs. 330/04, stabilisce che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei gasdotti appartenenti alla rete di trasporto nazionale di cui all'art. 9 del d. lgs. 164/00 è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con le Regioni interessate.

A fronte della necessità di disciplinare le procedure interne volte a consentire l'espressione dell'intesa regionale all'autorizzazione prevista in capo al Ministero dello Sviluppo Economico alla realizzazione ed esercizio delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt nonché degli elettrodotti e dei gasdotti della rete di trasporto nazionale, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 41-11326 del 15 dicembre 2003, n. 4-2195 del 20 febbraio 2006 e n. 25-3293 del 3 luglio 2006 attribuiva alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione, Gestione Rifiuti – oggi Direzione Ambiente – anche alla luce della competenza esercitata in materia energetica, le funzioni di coordinamento finalizzate alla predisposizione delle proposte alla Giunta regionale in ordine all'espressione della suddetta intesa regionale.

Conseguentemente, la Direzione Ambiente ha avviato e svolto numerosi procedimenti interni, attraverso l'indizione di conferenze dei servizi, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della l.r. 7/2005 e l'attribuzione della responsabilità del procedimento in capo al dirigente del Settore Politiche Energetiche, peraltro investito del coordinamento a livello regionale della pianificazione energetica

e del procedimento annuale di VAS del Piano di Sviluppo della RTN, nonché dei procedimenti volti ad esprimere il parere al Ministero della Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare nell'ambito delle procedure nazionali di VIA sugli impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MWt e sulle infrastrutture della rete elettrica e dei gasdotti. Ai sensi della d.g.r. 14 novembre 2005, n. 16-1361, il suddetto Settore risulta altresì titolare del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti di trasporto non riservati allo Stato e di distribuzione energetica interprovinciale.

Per effetto della d.g.r. n. 54-1127 del 30 novembre 2010 le funzioni attribuite al Settore "DB1006 – Politiche Energetiche", articolazione della Direzione DB1000 – "Ambiente", sono state trasferite alla competenza della Direzione DB1300 – "Innovazione, Ricerca e Università", con conseguente incardinamento del suddetto Settore, in tale ultima Direzione.

In considerazione dell'esigenza di garantire la continuità in capo al Settore Politiche Energetiche dell'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative correlate ai procedimenti per l'espressione dell'intesa regionale all'autorizzazione statale delle citate tipologie di impianti, ferme restando le disposizioni in ordine a modalità e tempi previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 41-11326 del 15 dicembre 2003, n. 4-2195 del 20 febbraio 2006 e n. 25-3293 del 3 luglio 2006 per l'espletamento dei procedimenti, si evidenzia la necessità di confermare in capo al Settore predetto, nell'ambito della Direzione DB1300 – "Innovazione, Ricerca e Università", le competenze di cui sopra unitamente alla responsabilità del procedimento.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale:

vista il d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 41-11326 del 15 dicembre 2003;

vista la d.g.r. 14 novembre 2005, n. 16-1361;

vista la d.g.r. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la d.g.r. n. 25-3293 del 3 luglio 2006;

vista la d.g.r. n. 54-1127 del 30 novembre 2010;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di riconoscere, come in premessa illustrato e per gli effetti della d.g.r. n. 54-1127 del 30 novembre 2010, in capo al Settore "Politiche Energetiche", nell'ambito della Direzione DB1300 "Innovazione, Ricerca e Università", il coordinamento e la responsabilità del procedimento

finalizzato all'espressione dell'intesa regionale all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt e degli elettrodotti e gasdotti della Rete di Trasporto Nazionale;

- di confermare gli iter procedurali e le disposizioni previsti nelle deliberazioni n. 41-11326 del 15 dicembre 2003, n. 4-2195 del 20 febbraio 2006 e n. 25-3293 del 3 luglio 2006, ai fini della predisposizione delle proposte alla Giunta regionale per l'espressione dell'intesa all'autorizzazione delle suddette tipologie di impianti;
- di determinare la data di decorrenza della operatività delle presenti disposizioni organizzative dal giorno di adozione del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)